

**Deliberazione N.      del**

**Oggetto: Nuovo Regolamento sul Consiglio Tributario**

SINDACO: Illustra il contenuto dello schema di deliberazione agli atti.

Seguono interventi come da nastro magnetico agli atti.

SINDACO: Esaurite le richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta, così come illustrata nel corso della discussione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti gli articoli 18 e 19 del decreto legge n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 che sanciscono l'istituzione del Consiglio Tributario;

Ritenuto opportuno adempiere alla normativa citata con l'elaborazione di un nuovo regolamento che sostituisce integralmente l'ultimo approvato con Deliberazione del 08.05.1987 n. 74, caduto in disuso;

Dato atto che il regolamento di cui si discute traccia le linee generali dell'attività che dovrà svolgere il Consiglio Tributario, poiché non sono stati emanati i provvedimenti attuativi di Legge;

Ritenuto, quindi, che la concreta operatività del Consiglio Tributario è ancora in via di definizione normativa;

Attesa la funzione onoraria della prestazione che verrà resa dai singoli membri;

Visto l'art. 52 D.lgs.446/1997 in ordine alle potestà regolamentari del Comune;

Visti i pareri di cui all'art 49, comma 1 D.lgs. 267/2000, uniti alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;  
Sulla base della seguente:

#### **Votazione:**

Presenti =

Astenuti =

Votanti =

Voti contrari =

Voti favorevoli =

acquisita con scrutinio palese

### **D E L I B E R A**

1. Di approvare l'allegato 2 denominato Nuovo Regolamento sul Consiglio Tributario in ottemperanza all'art. 18 Legge 122/20010;
2. Di dare atto che i membri che verranno eletti svolgono una funzione onoraria e che non percepiranno alcuna forma di riconoscimento economico, neppure per le spese.

### **IN SEGUITO**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

stante l'urgenza di provvedere in merito;

Ritenuto dover accogliere la proposta del Sindaco di cui sopra;

Visto l'art. 134, comma 4 del DLgs. 18/8/2000, N° 267;

Visti gli allegati pareri favorevoli;

#### **D E L I B E R A**

Di dichiarare la deliberazione di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DLgs. 18/8/2000, N° 267;

Allegati : 1) Pareri

2) Nuovo Regolamento sul Consiglio Tributario.

**Comune di Macherio**  
**Provincia di Monza e della Brianza**

Art 49, comma 1 D.lgs. 267/2000

**Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale**  
**Ufficio di riferimento:** Ufficio Tributi

Argomento: **Nuovo Regolamento sul Consiglio Tributario**

**Parere del responsabile dell'ufficio tributi**

Si esprime parere tecnico favorevole alla proposta che precede.

Il responsabile dell'ufficio tributi  
(Dott. Benedetto Cavallé)

\*\*\*\*\*

***COMUNE DI MACHERIO***  
***Provincia di Monza e della Brianza***

**SERVIZI FINANZIARI**

**OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO SUL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

<b>Parere del responsabile dei Servizi Finanziari</b>
---

Si ritiene il presente atto non rilevante in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Legislativo N° 267/2000

Macherio, 20 Giugno 2011

**Il Coordinatore del Settore Finanziario**  
Citterio Adriana

## **Nuovo Regolamento Comunale sul Consiglio Tributario**

### **Art. 1 Istituzione e compiti del Consiglio Tributario**

Il Consiglio Tributario ha la funzione di partecipare all'attività di accertamento fiscale e contributivo nei limiti fissati dalla Legge e i suoi membri svolgono il loro incarico a titolo onorario e nell'interesse pubblico, senza percepire alcun riconoscimento economico comunque denominato per l'attività effettuata, comprese le spese.

Il Consiglio Tributario, d'ora innanzi denominato più semplicemente "Consiglio", è composto da cinque membri eletti dal Consiglio Comunale, la cui durata è coincidente con quella del mandato del Consiglio Comunale che lo elegge.

Il Consiglio rimane comunque in carica fino all'insediamento del successivo.

Il Consiglio provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, in conformità all'art. 44 D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 1 D.L. n. 203/2005 convertito in L. n. 248/2005, che riguardano i contribuenti residenti o che hanno la sede legale in Macherio, per l'integrazione degli elementi contenuti nelle stesse.

Per le finalità evidenziate, il Consiglio provvede a domandare documenti agli uffici del Comune e ad altri Enti Pubblici e a raccogliere dati, assumere notizie su fatti che manifestano capacità contributiva delle persone fisiche e giuridiche individuate nel comma precedente; raccoglie anche informazioni sul possesso di beni e l'esercizio di attività economiche nel Comune che siano utili all'accertamento di maggiori imponibili fiscali e contributivi ovvero servano ad accertare l'omissione di dichiarazioni fiscali per fatti fiscalmente rilevanti.

Il Consiglio collabora anche con l'Agenzia del Territorio per segnalare i fabbricati che non risultano registrati a Catasto.

### **Art. 2 Composizione del Consiglio Tributario**

E' eleggibile a membro del Consiglio chi gode dei seguenti requisiti:

- Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea con ottima conoscenza della Lingua Italiana;
- Avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (già diploma di scuola media superiore); per i candidati in possesso del titolo di laurea sarà sufficiente l'indicazione di quest'ultimo diploma.
- Godere dei diritti civili e politici e non aver riporto condanne e non aver procedimenti penali in corso che impediscano l'esercizio della funzione;
- Di non essere stati destituiti o essere stati dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.

I requisiti sopra descritti devono permanere in capo agli appartenenti al Consiglio per tutta la durata del mandato, perché la perdita di uno di essi genera la decadenza di diritto del componente interessato. In caso di decadenza di un membro il Consiglio Comunale provvederà alla nomina di un suo sostituto, fermo restando la facoltà del Consiglio di continuare ad operare anche in assenza della designazione.

Sono candidati all'elezione alla carica di membro del Consiglio, in qualità di tecnici esperti, le seguenti figure dell'Ente: il Segretario Comunale, il Responsabile del Settore Finanziario e il Responsabile dell'ufficio tributi; resta intesa la facoltà del Consiglio Comunale di non scegliere tali candidati quali membri del Consiglio.

Il Consiglio Comunale ha la più ampia facoltà di scegliere gli altri membri tra le persone che abbiano i requisiti sopra definiti, selezionando l'elenco dei candidati nelle modalità e con i criteri ritenuti più opportuni.

Non possono far parte del Consiglio Tributario:

- a) I Parlamentari;
- b) I Consiglieri Comunali;
- c) I Consiglieri Provinciali;
- d) I Dipendenti dell'Agenzia delle Entrate della Direzione Provinciale di Monza e della Brianza;
- e) I componenti della commissione prevista dall'art. 45 D.P.R. n. 600/1973, i dipendenti delle commissioni tributarie e i Giudici tributari di qualsiasi grado;
- f) I magistrati ordinari in servizio;
- g) Chi svolge professionalmente e abitualmente l'attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi agli uffici finanziari e alle commissioni tributarie, compresi i funzionari di associazioni di categoria.

### **Art. 3 Funzionamento del Consiglio**

La prima convocazione d'insediamento del Consiglio compete al Sindaco; le successive sono disposte dalla figura prescelta del Coordinatore che viene eletto a maggioranza in seno ai componenti.

### **Art. 4 Coordinatore**

Il Coordinatore riveste la funzione di convocare, presiedere e organizzare le singole sessioni di lavoro, gestire i rapporti con gli organi dell'Ente e ha la rappresentanza verso tutti gli altri Enti Pubblici. Lo stesso svolge anche le funzioni di segretario che si occupa anche di redigere il verbale nelle singole sedute. E' autorizzato a sottoscrivere le convenzioni standard con altri Enti pubblici all'occorrenza in nome e per conto del Consiglio senza la necessità di una preventiva autorizzazione dell'Ente, fermo restando beninteso, che si tratti di accordi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Legge per il diligente funzionamento del Consiglio e che in ogni caso non comportino spese o oneri per

il Comune o che impegnino l'Ente a svolgere attività non direttamente conferenti alle mansioni assegnate dalla Legge al lavoro del Consiglio.

#### **Art. 5 Convocazione del Consiglio e corrispondenza tra i suoi membri**

Le convocazioni delle sedute e la corrispondenza tra i membri del Consiglio avviene esclusivamente per posta elettronica indicata da ciascuno di essi, per uniformarsi all'obiettivo del buon andamento e la maggiore efficienza del servizio pubblico al minor costo possibile. La convocazione, ad impulso del Coordinatore, deve avvenire almeno tre giorni lavorativi prima della seduta.

#### **Art. 6 Sedute**

Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Consigliere più anziano di età. Le stesse non sono aperte al pubblico e ad esse non possono intervenire i contribuenti. Il Consiglio può domandare chiarimenti scritti al contribuente prima che venga inviata la segnalazione.

#### **Art. 7 Doveri dei Consiglieri**

I singoli componenti sono obbligati a mantenere l'assoluto segreto d'ufficio di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza per effetto dello svolgimento dell'incarico, nonché delle iniziative che verranno intraprese per adempiere al proprio compito istituzionale. Gli Organi del Comune potranno formulare richieste di chiarimenti al Consiglio in merito allo svolgimento dell'attività nel suo complesso oltre che dare atti d'indirizzo generali sul suo operato. In ogni caso, non potrà essere divulgata dal Consiglio qualsiasi informazione che riguarda la posizione tributaria di un singolo contribuente.

#### **Art. 8 Gestione del lavoro**

Premesso che l'attività svolta è da attribuire al Consiglio nel suo insieme, la gestione operativa è realizzata dal Consiglio senza vincoli di forma e di rito; il numero delle sessioni è determinato tenuto conto della mole di lavoro delle posizioni da verificare, in considerazione delle effettive richieste avanzate dagli Enti Statali per la compartecipazione nell'attività di accertamento tributario e contributivo.

Il Consiglio può non essere convocato in assenza di necessità, ovvero in mancanza di fissate forme di collaborazione tra lo stesso e gli Enti statali che hanno legittimazione a chiedere la collaborazione.

Le segnalazioni ritenute d'interesse e l'esame delle proposte d'accertamento, da trasmettere ai sensi dell'art. 18 e 19 della L. 122/2010 o di altra fonte di legge che verrà emessa successivamente, verranno inviate nelle forme e modalità definite dai provvedimenti attuativi della menzionata Legge e dagli accordi conclusi tra gli Enti Statali e il Consiglio.

#### **Art. 9 Accesso agli atti e rispetto della Normativa del D.Lgs. n. 196/2003**

I singolo membri e il Consiglio nel suo insieme hanno diritto d'accesso alle banche dati presenti negli uffici comunali (comunque conservate su supporto informatico e cartaceo), per l'esclusiva finalità voluta dalla Legge per l'esercizio dell'attività del Consiglio, chiedendo copia dei documenti tramite richiesta scritta. Restano ovviamente confermate tutte le limitazioni e prescrizioni sancite dal D.Lgs. 196/2003, in ordine al trattamento dei dati, alla loro conservazione e alle prescrizioni previste qui non materialmente trascritte, ma da intendersi recepite nel presente regolamento.

#### **Art. 10 Termine per trasmissione degli atti e delle segnalazioni da inviare**

Il Consiglio esamina le singole posizioni con sommaria istruttoria e decide l'esito scegliendo o per l'archiviazione ovvero per l'invio della segnalazione; in questo ultimo caso e quando è terminata l'istruttoria il Consiglio trasmette il carteggio e la documentazione relativa, tramite il coordinatore, agli Enti interessati.

#### **Art. 11 Archivio telematico e cartaceo dei lavori del Consiglio**

L'archivio telematico dei lavori del Consiglio sarà allocato presso una cartella all'interno del Server comunale, cui potranno accedere solo i Consiglieri da una postazione appositamente destinata. Quanto all'archivio cartaceo lo stesso sarà custodito dal Responsabile dell'archivio comunale.

#### **Art. 12 Rapporti tra il Consiglio, gli altri Organi Comunali e l'organo di Revisione dell'Ente**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, il Consiglio espone il risultato dei suoi lavori annualmente con una relazione indirizzata al Consiglio Comunale e al Revisore; recepisce gli obiettivi che gli vengono assegnati e fa sue le osservazioni dei predetti organi.

#### **Art. 13 Rapporti del Consiglio con gli altri Enti**

Proprio per dar impulso alla sua attività istituzionale, il Consiglio promuove ogni forma di collaborazione con gli altri Enti pubblici, finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo prefissato dalla Legge, di essere uno strumento di supporto per la lotta all'evasione fiscale.

In particolare, il Consiglio domanda annualmente agli Enti cui ha inviato le segnalazioni quali sono stati gli accertamenti effettuati e il loro risultato.

#### **Art. 14 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di adozione.